



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Debbono necessariamente essere utilizzati in emergenza, nel corso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, per la tutela del singolo volontario. Il loro mancato uso potrebbe comportare problemi di copertura assicurativa, responsabilità collegate soprattutto all'applicazione al volontariato di protezione civile della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Esercitazioni:**

Le esercitazioni sono un aspetto fondamentale delle attività di prevenzione in protezione civile, è opportuno che ciascuna organizzazione almeno una volta l'anno partecipi ad una esercitazione.

Per ottimizzare l'impiego delle risorse, assicurare uniformità di procedure in tutto il territorio, e ottenere il riconoscimento di tale attività ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo/elenco territoriale di cui alla DGR n. 1301 del 15 settembre 2012, sarà necessario che, almeno due mesi prima dello svolgimento della stessa, ne venga data comunicazione alla struttura regionale di protezione civile e che il documento di impianto venga condiviso, fin dall'inizio, con il tecnico di riferimento del territorio provinciale o con il responsabile del volontariato o con i rappresentanti eletti del volontariato di protezione civile. Il referente regionale contattato dovrà tempestivamente coinvolgere tutti i responsabili dei diversi settori del Dipartimento chiamati a partecipare a vario titolo all'esercitazione di modo che sia possibile una efficace programmazione delle diverse attività.

Potranno essere effettuate anche esercitazioni a sorpresa, che consentano di valutare i tempi di risposta dei volontari ad una chiamata.

**Età per la partecipazione alle attività:**

La partecipazione alle attività operative è possibile per le persone di età compresa fra i 18 ed i 75 anni di età. Con la deliberazione di giunta della Regione Marche n. 2 dell' 8 gennaio 2013 sono state fornite le indicazioni volte a regolare la partecipazione dei minori alle attività di volontariato di protezione civile, mentre con la deliberazione di giunta della Regione Marche n. 678 del 16 maggio 2011 è stato istituito l'albo d'onore del volontariato di protezione civile e sono state emanate le disposizioni per l'eventuale inserimento nello stesso dei volontari ultra settantacinquenni che possiedano i requisiti richiesti.

Disposizioni particolari per specifiche attività possono prevedere limiti di età differenti (es. per partecipazione ad attività AIB il limite massimo di età è 58 anni, per la guida di mezzi con lampeggianti e sirene in azione il limite minimo è pari a 21 anni).

**Eventi di rilievo locale – impiego del volontariato di protezione civile:**

La realizzazione di eventi, che possono interessare il territorio di uno o più Comuni, tenuto conto delle caratteristiche e delle dimensioni demografiche dell'Ente interessato, può determinare un grave rischio per la pubblica e privata incolumità in considerazione dell'afflusso di un gran numero di persone ovvero della scarsità delle vie di fuga.

In tali occasioni la situazione può essere considerata un evento rilevante sotto il profilo della protezione civile e, di conseguenza, deve essere prevista la predisposizione di uno specifico piano, comunale o intercomunale di protezione civile, con l'attivazione di tutte le funzioni necessarie per dare attuazione al piano stesso, e con l'istituzione temporanea del centro operativo comunale (COC) se l'evento interessa il territorio di un solo Comune, ovvero del centro operativo intercomunale (COI) qualora l'evento si svolga sul territorio di più Comuni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Soddisfatte tali condizioni sarà possibile impiegare il volontariato di protezione civile per lo svolgimento dei compiti previsti nel piano, e per lo svolgimento di altre attività ritenute necessarie per l'ordinata gestione dell'evento; qualora si ritenga di dover far ricorso ad organizzazioni di volontariato provenienti da altre località della Regione, sarà necessario trasmettere la richiesta, con congruo anticipo, alla struttura regionale della protezione civile.

In casi particolari, a fronte di esigenze formalmente rappresentate e debitamente documentate, potrà essere richiesta l'applicazione dei benefici di legge.

Qualora l'evento sia organizzato da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche ed abbia scopo di lucro - a condizione che permangano le condizioni di rischio, la pianificazione di emergenza e l'attivazione del COC o del COI, a seconda delle circostanze - è consentito l'impiego del volontariato di protezione civile con la precisazione che gli oneri per l'impiego dello stesso (assicurazione, pasti, rimborsi carburante ed eventualmente il rimborso ai datori di lavoro) dovranno restare a carico degli organizzatori.

Resta inteso che in nessun caso i volontari di protezione civile potranno operare in sostituzione delle forze di polizia statale e locale, ma esclusivamente a supporto delle stesse.

**Formazione:**

La formazione è una attività fondamentale per garantire una sempre maggiore professionalità degli operatori di volontariato, e costituisce una delle basi fondanti per l'applicazione al volontariato di protezione civile della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono stati definiti, d'intesa fra Regioni, Province autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli standard minimi per le attività formative rivolte al volontariato di protezione civile e, sulla base degli stessi, è stata predisposta la deliberazione n. 129 del 18 febbraio 2013 "Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Decreto interministeriale 13 aprile 2011: "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Standard minimi per la formazione dei volontari di protezione civile riconoscibile ai sensi della DGR n. 1301 del 15/09/2012" alle cui disposizioni è indispensabile adeguarsi.

Per alcune attività estremamente specializzate esistono modelli di riferimento (programmi dei corsi) già definiti, e che per qualunque attività formativa si intenda organizzare dovrà essere prevista una parte relativa alla sicurezza.

Il Dipartimento regionale organizza ed eroga una serie di corsi a titolo gratuito, alcuni direttamente presso le sedi delle organizzazioni (come quelli relativi al primo soccorso o alla conoscenza di base del sistema della protezione civile oltre a quelli relativi all'applicazione al volontariato di protezione civile della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro), altri relativi a diverse materie (dall'uso degli apparati radio alla gestione delle segreterie dei campi, a solo titolo di esempio), vengono svolti prevalentemente presso il parco formativo di Belvedere di Fabriano e quelli che abilitano, nella nostra Regione, allo svolgimento di attività di contrasto e spegnimento degli incendi boschivi.

y

k